

**Allegato "A" al n. 93461
del Repertorio e al n. 39826
della Raccolta**

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI"

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa del "Consiglio Nazionale degli Ingegneri" (da ora in poi nominato soltanto "Consiglio Nazionale") è costituita una fondazione denominata "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" (d'ora in avanti "la Fondazione"), con sede in Roma, Via XX Settembre 5.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Articolo 2

Finalità

1. La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.

2. La Fondazione, in conformità alle indicazioni vincolanti e agli indirizzi forniti dal Consiglio Nazionale, promuove, gestisce e organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale, agli Ordini Provinciali, ad altre organizzazioni professionali, ed agli iscritti agli Albi degli Ingegneri, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;
- b) la partecipazione ai processi decisionali di natura legislativa ed amministrativa;
- c) la cura dei rapporti con le istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, elaborando proposte a carattere legislativo e amministrativo, emettendo pareri consultivi;
- d) la cura e il monitoraggio dell'attività delle istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni nazionali e degli organismi sovranazionali per contribuire alla trattazione di tutte le questioni connesse alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della cultura professionale dell'ingegnere;
- e) la promozione di studi, ricerche, programmi e iniziative rivolti alla valorizzazione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all'aggiornamento professionale degli Ingegneri.

Articolo 3

Attività della Fondazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione potrà svolgere tutte le necessarie attività di supporto e di servizio di cui al superiore art. 2, comma 2, deliberate dal Consiglio di amministrazione in conformità alle indicazioni ed indirizzi forniti dal Consiglio Nazionale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia esclusivamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) curare l'attività afferente pubblicazione di studi, ricerche, periodici, riviste e newsletters, alla gestione di web tv e di ogni altra forma di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio Nazionale.

3. Per tutte quelle attività strutturali che non si configurano come ordinarie e che possano determinare un rilevante impatto economico e finanziario e di variazione dei costi dovrà essere acquisito preventivamente il parere vincolante del Consiglio Nazionale.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da soggetti terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati.

Articolo 5

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Socio Fondatore, dai Soci Aderenti o da altri;
 - dai ricavi delle attività ordinarie, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.
3. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

Soci

1. È Socio fondatore il "Consiglio Nazionale degli Ingegneri".
2. Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi lo scioglimento della Fondazione, il medesimo dovrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alle medesime spettanti previste dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Nazionale, in qualità di Socio fondatore, esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; il Segretario e il Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da quindici membri, dei quali:
 - almeno 8 indicati dal Consiglio Nazionale tra i consiglieri in carica;
 - fino a 7 nominati contestualmente dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti all'Ordine e scelti tra personalità che hanno contribuito a dare rilevanza e prestigio alla professione di ingegnere.
 Nella selezione dei componenti il Consiglio Nazionale promuove il rispetto del principio di tutela del genere meno rappresentato.

Se non ricompreso tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio Nazionale è sempre invitato a partecipare alle riunioni del CdA della Fondazione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica cinque anni a partire dalla data dell'indicazione e della nomina di cui al comma 1 e fino alla nomina dei nuovi membri. Dopo l'indizione delle elezioni del Consiglio nazionale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è legittimato a compiere esclusivamente gli atti di amministrazione ordinaria.
3. In caso di gestione delle attività della Fondazione non conforme all'indirizzo ricevuto, il Consiglio Nazionale può revocare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, procedendo a nuove nomine secondo le modalità previste dal presente articolo.
4. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o revoca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio Nazionale, con propria deliberazione assunta nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo, provvede a integrare l'organo con un numero di membri corrispondente. I nuovi membri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione è dotato dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della Fondazione sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e nella relazione accompagnatoria; il Consiglio Nazionale verifica

periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

6. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l'assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie e la realizzazione delle attività;
- b) istituire, ove opportuno, uno o più Comitati scientifici e/o tecnici, anche in relazione a specifici progetti;
- c) individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali;
- d) attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni a singoli consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività;
- e) nominare e revocare il Direttore generale della Fondazione;
- f) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale;
- g) deliberare in ordine alle modificazioni statutarie ed in merito alla proposta all'autorità governativa di scioglimento della Fondazione acquisito il parere favorevole del Fondatore;
- h) svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita in forza del presente Statuto.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente aggiunto. In caso di assenza di tutti, la riunione viene aggiornata.

10. Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12. Le deliberazioni, concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta all'autorità governativa di scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio e il parere favorevole del Fondatore.

13. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione.

14. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima.

15. I coordinatori o i presidenti del Consiglio Direttivo dei singoli dipartimenti possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che presentino questioni di loro specifico interesse.

16. Il Direttore Generale può essere invitato dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, per coadiuvare l'attività del Consiglio e riferire in ordine all'attuazione delle funzioni di coordinamento ed esecutive lui affidate.

17. Le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni loro assegnate verranno stabilite da un apposito Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione su parere vincolante del Consiglio Nazionale.

Articolo 10

Prerogative e attribuzioni del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, avendo riguardo sia dei componenti in carica come consiglieri nazionali sia dei componenti esterni.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, fornendo le necessarie disposizioni al Direttore Generale.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario. In assenza di quest'ultimo, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate dall'altro Vicepresidente o, in successione, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

6. Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente ed i Vicepresidenti nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

In particolare:

- cura la redazione dei verbali e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;

- sovrintende di concerto con il Presidente e con il Consigliere Tesoriere, per quanto di competenza di quest'ultimo, agli Uffici di Segreteria, custodisce l'archivio ed autorizza, se del caso, il rilascio di copie degli atti, in base a motivate richieste;

- in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Segretario, le sue mansioni vengono assunte dal Consigliere più giovane di età.

7. Il Consigliere Tesoriere sottoscrive i mandati di spesa, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.

Il Consigliere Tesoriere sovrintende al regolare funzionamento dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità, controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare al Consiglio.

Il Consigliere Tesoriere deve relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione e deve tempestivamente segnalare la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere, le sue mansioni vengono assunte dal Consigliere Segretario.

8. Il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione svolgono le loro funzioni d'intesa con il Presidente e di concerto con il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio Nazionale.

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Fondatore ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

2. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 12

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, è Unità Ausiliaria Esecutiva ai fini del coordinamento, direzione e di collegamento tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e le articolazioni funzionali e amministrative, i dipartimenti, gli uffici e le singole

unità di progetto eventualmente istituite nell'ambito della Fondazione.

2. Il Direttore generale della Fondazione dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, su disposizione del Presidente, ai fini del conseguimento delle finalità statutarie di cui all'articolo 2. È chiamato all'espletamento di ogni altro incarico eventualmente conferitogli con delega del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale cura i rapporti con i coordinatori dei dipartimenti e gestisce il personale operante nelle articolazioni amministrative, nei dipartimenti, negli uffici e nelle singole unità di progetto eventualmente istituite. Egli coordina e controlla l'attività dei ricercatori e dei consulenti esterni della Fondazione.

Articolo 13

I Dipartimenti

1. Ogni dipartimento, istituito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Fondazione, su indicazione del Consiglio Nazionale, è retto da un Consiglio Direttivo composto come segue:

- un Presidente, indicato dal Consiglio Nazionale;

- un numero di consiglieri pari a 7, scelti fra i rappresentanti degli Ordini territoriali o fra personalità esterne ad essi;

- un Consigliere Nazionale con funzione di consigliere referente, delegato alla cura dei rapporti tra il Consiglio Direttivo del Dipartimento e il CNI.

2. I presidenti dei dipartimenti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente della Fondazione e sono sentiti dal Presidente ai fini della predisposizione del bilancio di previsione della Fondazione, e in merito a questioni di specifico interesse del dipartimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione dei dipartimenti, su indicazione vincolante del Fondatore.

4. Le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dei dipartimenti per l'esercizio delle funzioni loro assegnate verranno stabilite dal Regolamento di cui all'art. 9, comma 17.

5. In caso di gestione delle attività del dipartimento non conforme all'indirizzo ricevuto, il Consiglio Nazionale può revocare uno o più componenti del Consiglio direttivo del dipartimento, procedendo a nuove nomine secondo le modalità previste dal presente articolo

Articolo 14

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi dell'articolo 9 comma 3 lett. h) del presente Statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il liquidatore, al Fondatore. I beni affidati in

concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le pertinenti disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

PERRINI Angelo Domenico

Giuseppe CELESTE (sigillo)